

Riscatto della posizione individuale (art. 10, comma 1, del d.lgs. 124/93)

Categoria:

Prestazioni

Riscatti

Data:

Febbraio, 2004

(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento al quesito inviato in data ... con il quale si chiede se un lavoratore, iscritto a ..., che passi alle dipendenze di altra azienda parimenti associata al medesimo Fondo, possa esercitare il diritto al riscatto della posizione maturata e, in secondo luogo, se il lavoratore possa esercitare il diritto al riscatto qualora, invece, la nuova azienda non risulti ancora associata a ..., pur rientrando nell'ambito dei destinatari dello stesso. Il Fondo specifica, altresì, con successivo fax del ..., che per "azienda non ancora associata" deve intendersi una azienda che, pur essendo destinataria del fondo, non abbia ancora nessun lavoratore iscritto.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'art. 10, comma 1 del d.lgs.124/93 prevede la possibilità del riscatto della posizione maturata qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Nel merito della questione prospettata, in relazione al primo punto, si rileva che il mero passaggio da una ad altra azienda, sempre rientrante nel bacino di riferimento di ..., non determina per il lavoratore interessato, il venir meno dei requisiti di partecipazione al fondo, sempre che non vi sia soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro ed il secondo. Al riguardo si osserva che la previsione statutaria di cui all'art. 21 limita espressamente la possibilità di riscatto all'ipotesi di "cessazione del rapporto di lavoro o della cessazione definitiva della prestazione di lavoro implicanti il venir meno dei requisiti di partecipazione". Pertanto, avuto riguardo alla generale norma di legge nonché alla specifica disposizione statutaria di cui sopra, non si ritiene che, nel caso rappresentato, si determinino le condizioni alle quali la legge subordina l'esercizio del diritto di riscatto.

In relazione al secondo punto, si evidenzia che lo Statuto del fondo individua precisamente i destinatari dello stesso, comprendendovi tutti i lavoratori già iscritti al fondo. Sicché, nel caso rappresentato, si reputa che il lavoratore mantenga le prerogative di partecipazione al fondo.

Il Presidente